

CAMERA DEI DEPUTATI N. 713-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, AFFARI INTERNI E DI CULTO, ENTI PUBBLICI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 15 aprile 1959

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 ottobre 1961 (Stampato n. 478)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO (TAMBRONI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (GONELLA)

Revisione dei film e dei lavori teatrali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 ottobre 1961

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

La proiezione in pubblico dei film e la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali di qualunque specie, nonché l'esportazione all'estero di film nazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrato

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

(Revisione dei film e dei lavori teatrali).

La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integra-

dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono soggette a nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nulla osta è rilasciato, previo esame dei film e dei lavori teatrali, da parte di speciali Commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

Le Commissioni, alle quali è demandato il parere di primo grado per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, sono composte:

- a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo, presidente;
- b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;
- c) da un funzionario del Ministero dell'interno;
- d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

La Commissione alla quale è demandato in grado di appello il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film è composta:

- a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;
- b) da un magistrato di Cassazione;
- c) da un funzionario del Ministero dell'interno;
- d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

I componenti delle Commissioni sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti commi sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale di primo grado e di secondo grado; i componenti di cui alla lettera e) sono scelti fra i critici teatrali, su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

zioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

È altresì soggetta a nulla osta la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali.

Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere conforme, previo esame dei film e dei lavori teatrali, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

(Composizione della Commissione di primo grado).

La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.

Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

- a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria o amministrative, Presidente;
- b) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe;
- c) un funzionario del Ministero dell'interno, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe;
- d) tre membri che non abbiano interessi diretti nei vari settori dell'industria cinematografica, designati dalla Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897;
- e) un insegnante di pedagogia.

I competenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

La Commissione di primo grado di revisione teatrale è composta e nominata secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi. I componenti di cui alla lettera d) del secondo comma sono sostituiti da tre membri, designati rispettivamente dalla Società italiana degli autori ed editori, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dal sindacato nazionale degli autori drammatici.

ART. 3.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente nel dare il parere per il rilascio del nulla osta stabiliscono anche se alla proiezione del film o alle rappresentazioni teatrali possono assistere i minori degli anni 16, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e delle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori degli anni 16, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori degli anni 16 accedano al locale in cui vengono proiettati o rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussiste incertezza sulla età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film non vietati ai minori degli anni 16 spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di future programmazioni che, di per sé, siano esclusi per i minori degli anni 16.

ART. 4.

Ove la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, elementi contrari al comune sentimento del pudore o che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti, non essenziali ai fini della espressione artistica, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti, dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificando i motivi del proprio diniego.

Il provvedimento dell'Amministrazione, conseguente al parere della Commissione, è comunicato per iscritto all'interessato che, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere alla Commissione d'appello.

Qualora siano trascorsi 30 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello

ART. 3.

(Composizione della Commissione di secondo grado).

La Commissione di secondo grado è composta da due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La Commissione è presieduta dal Presidente più anziano delle due sezioni.

ART. 4.

(Funzionamento delle Commissioni).

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore dell'opera in revisione, può e, se egli ne faccia richiesta, deve essere udito.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

spettacolo — può chiedere che si provveda. Ove 20 giorni da tale notifica trascorrono senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciarne al presentatore attestazione.

ART. 5.

La Commissione d'appello pronuncia il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il conseguente provvedimento dell'Amministrazione deve essere motivato ed è definitivo; esso è comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio dell'Amministrazione si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 4.

ART. 6.

Qualora la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi oggettivi di reato perseguibile d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico, tali da provocare tumulto o commissione di reato, ne informa l'Amministrazione, la quale provvede a comunicarli al presentatore del film o del lavoro teatrale, specificando le norme in base alle quali la proiezione o la rappresentazione verrebbero incriminate e le parti del film o del lavoro teatrale cui la incriminabilità si riferisce, oppure i motivi per i quali ritiene che dalla proiezione del film o dalla rappresentazione del lavoro teatrale in pubblico possa derivare turbativa dell'ordine pubblico tale da provocare tumulto o commissione di reato.

ART. 5.

(Spettacoli non ammessi per i minori).

Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film o alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati o rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

ART. 6.

(Parere della Commissione di primo grado).

La Commissione di primo grado dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificandone i motivi, ove ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.

Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato.

Qualora siano trascorsi 30 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si prov-

Se il presentatore non ritira il film o il lavoro teatrale entro 20 giorni dalla comunicazione o non chiede una proroga, l'Amministrazione trasmette il film o il lavoro teatrale ed il provvedimento ad esso relativo al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, il quale, entro 30 giorni, lo trasmette con le sue richieste alla Corte d'appello. La Corte d'appello di Roma, nei 30 giorni successivi alla richiesta del pubblico ministero, con ordinanza in Camera di consiglio, pronuncia sulla esistenza nel film o nel lavoro teatrale di elementi oggettivi di un reato perseguibile d'ufficio oppure sulla fondatezza dei motivi che fanno ritenere che dalla proiezione in pubblico del film o dalla rappresentazione teatrale possono derivare turbative all'ordine pubblico tali da provocare tumulto o commissione di reato.

Qualora la richiesta del procuratore generale riguardi anche motivi di ordine pubblico, la Sezione di Corte d'appello, per adottare l'ordinanza di cui al comma precedente, è integrata da due esperti, uno dei quali designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Direzione generale dello spettacolo — e l'altro dal Ministero dell'interno, entrambi di grado non inferiore a direttore di divisione.

La data fissata per la decisione deve essere comunicata, almeno 10 giorni prima, a cura del cancelliere, tanto al pubblico ministero quanto al presentatore del film o del lavoro teatrale.

Il pubblico ministero deposita le sue conclusioni entro il terzo giorno anteriore a tale data e, nello stesso termine, il presentatore del film o del lavoro teatrale ha facoltà di presentare difesa scritta.

Nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza della Corte di appello, tanto il pubblico ministero quanto il presentatore del film o del lavoro teatrale, possono ricorrere in Cassazione soltanto per violazione di legge. Sino alla pronuncia della Corte di appello resta sospesa la proiezione in pubblico del film o la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale.

veda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciarne al presentatore attestazione.

ART. 7.

(*Parere della Commissione di secondo grado*).

L'interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta, può ricorrere alla Commissione di secondo grado.

La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio si applica l'ultimo comma dell'articolo 6.

ART. 8.

(Ricorso al Consiglio di Stato).

Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve essere notificato entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del rifiuto del nulla osta, e depositato, insieme con la domanda per la discussione e con gli atti e i documenti opportuni, nel termine di dieci giorni.

L'Autorità amministrativa, e i controinteressati, cui il ricorso sia stato notificato possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti con le stesse forme prescritte per il ricorso, nel termine di quindici giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso.

L'udienza per la discussione del ricorso deve essere fissata, in via di urgenza, entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine di cui al secondo comma.

La decisione deve essere pubblicata entro 15 giorni dall'udienza di discussione.

Trascorsi dieci giorni da quello in cui è stata notificata all'Amministrazione la decisione che accoglie il ricorso, l'interessato può chiedere, con domanda diretta al Presidente del Consiglio di Stato, che il Consiglio di Stato provveda all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 27. n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. La notificazione della decisione vale come atto di messa in mora a provvedere ai sensi del secondo comma dell'articolo 90 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 91 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642, è ridotto a dieci giorni.

Spirato il termine indicato nel comma precedente il Presidente della Sezione cui è stato assegnato il ricorso destina il Consigliere per farne relazione entro 15 giorni alla Sezione. Nei successivi quindici giorni deve essere pubblicata la decisione.

ART. 7.

Qualora la Commissione non ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi per i quali debba provvedere ai sensi degli articoli 4 e 6, ovvero sia stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria ordinanza che esclude l'esistenza nel film o nel lavoro teatrale di elementi oggettivi di reato o di elementi suscettibili di provocare turbamento nell'ordine pubblico, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 4 e 5, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film o per la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale in tutto il territorio dello Stato.

I lavori teatrali, per i quali sia stato rilasciato nulla osta, possono essere rappresentati da chiunque, dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

ART. 8.

I film o i lavori teatrali non muniti di nulla osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico o vietati ai minori degli anni 16 non possono essere trasmessi per televisione.

ART. 9.

I cinegiornali sono esaminati con procedura d'urgenza ed i termini di cui ai precedenti articoli sono ridotti alla metà.

ART. 9.

(Rilascio del nulla osta)

Qualora la Commissione non ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film o per la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale in tutto il territorio dello Stato.

Identico.

ART. 10.

(Diffusione per radio o per televisione).

I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.

ART. 11.

(Cinegiornali).

I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui agli articoli 6 e 7 sono ridotti alla metà.

ART. 12.

(Competenza a conoscere dei reati).

La competenza a conoscere dei reati non perseguibili a querela di parte, commessi mediante la proiezione in pubblico di film, se per la proiezione sia stato concesso nulla osta, spetta al Tribunale di Roma salvo che non sia competente la Corte d'assise, nel qual caso la cognizione spetta alla Corte d'assise di Roma.

L'esercizio dell'azione penale per i reati indicati nel comma precedente è di competenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Le disposizioni precedenti non si applicano nelle ipotesi della contravvenzione prevista dall'articolo 13, primo comma, per la inosservanza delle disposizioni dell'articolo 5.

ART. 10.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva la disposizioni degli articoli 3 e 8 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'Autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali

L'Autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'Autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a che l'Autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali.

ART. 11.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

ART. 13.

(Sanzioni e sequestri).

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5 e 10 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Identico.

Identico.

ART. 14.

(Regolamento).

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

ART. 15.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.